

TRIBUNALE DI SASSARI

TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del giudice istruttore dott.ssa Cristina Fois, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° ottobre 2015 nel procedimento iscritto al n. 120 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promosso da **CI** **& Figli s.n.c. (P.IVA**
) – elettivamente domiciliato in Sassari, **0**
che la rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. (cod. fisc. 01584580900) con sede amministrativa e Direzione Generale a Sassari in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato a Sassari in Via Roma 107, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cutoni che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

resistente

OSSERVA

Con ricorso depositato il 14 gennaio 2015 la Cossu Giovanni & Figli s.n.c., subentrata per cessione d'azienda alla ditta individuale C, domandava la consegna di copia dei contratti di conto corrente bancario nn 0432/00016648 e 0432/70194034 e 25298 e delle eventuali modifiche dei contratti intervenute durante lo svolgimento dei rapporti contrattuali, invocando il diritto soggettivo riconosciuto al titolare e ai suoi successori dall'art. 119 del TUB, il Banco di Sardegna si opponeva al ricorso eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Tribunale, trattandosi di controversia avente valore limitato al costo delle copie dei documenti domandati, nel merito la genericità e indeterminatezza della domanda e comunemente la sua infondatezza,

considerato in via pregiudiziale che il valore della documentazione domandata non è determinabile *ex ante*, e che per quanto trattasi di un diritto sostanziale fine a se stesso, riconosciuto al titolare del rapporto e ai suoi successori anche dopo l'estinzione del contratto e indipendentemente dall'uso che il richiedente intenda farne, il valore della documentazione bancaria non può essere ragionevolmente limitato al solo costo intrinseco dei fogli di carta nei quali il documento è riprodotto,

che pertanto, indipendentemente dal valore dichiarato dall'attore al momento dell'iscrizione sulla base della domanda la causa deve essere considerata di valore indeterminabile, quindi correttamente instaurata dinanzi al Tribunale.

considerato nel merito che la domanda non possa trovare accoglimento, che infatti il diritto che l'art. 119 TUB riconosce al titolare del rapporto (o al suo successore) è circoscritto alle sole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, mentre il ricorrente non ha dato prova della sottoscrizione dei contratti e delle eventuali modifiche nel decennio precedente alla richiesta (luglio 2004/luglio 2014).

che pur recependo un'interpretazione estensiva della norma posta a tutela del diritto di informazione e accesso a tutta la documentazione in genere del rapporto contrattuale (e non solo a ben specifiche e determinate operazioni, come il tenore letterale dell'art. 119 parrebbe suggerire), il diritto della società ricorrente potrebbe trovare tutela in questa sede per la sola documentazione successiva al luglio 2004.

che viceversa dal tenore del *petitum* – limitato ai contratti e alle eventuali modifiche contrattuali – non si ricava un interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione contabile dei rapporti dal 2004 (estratti-conto e scateni), verosimilmente già in suo possesso (stante la parziale produzione), bensì quello ai soli documenti contrattuali – contratti e nuove condizioni – di cui si ignora la data di sottoscrizione e soprattutto se si tratti di operazioni databili nell'ultimo decennio, arco temporale al quale deve essere comunque circoscritto il diritto del correntista ex art. 119 stante lo speculare obbligo di conservazione della banca;

che pertanto la domanda, così come proposta, non può trovare accoglimento, e il ricorrente dovrà essere condannato alle spese di lite in ragione della soccombenza (calcolate secondo i minimi tariffari per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, ridotto del 30% in ragione della sommarietà del rito).

ILLICASSO.it *p.q.m.*
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa
1) rigetta la domanda proposta da Ci & Figli s.n.c.;
2) condanna il ricorrente a rimborsare in favore del resistente le spese del presente giudizio che liquida in € 1.937,60 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Sassari il 21 dicembre 2015.

Il Giudice
D^{ra} ssa Cristina Fois

